

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Proroga e modifica del 12 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998 e del 17 dicembre 2001¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998 e del 17 dicembre 2001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 10 cpv. 1 e 3 Salari minimi²

	Anno 2002	Anno 2003
¹ Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:		

I Collaboratori senza apprendistato professionale	Fr. 3000.–	Fr. 3100.–
Se il collaboratore non presta un lavoro qualificato secondo la cifra 2, il salario minimo può essere ridotto al massimo del 10 % se l'azienda è sita in una regione che necessita di promozione ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (<i>LIM, RS 901.1, Allegato</i>).		
II Collaboratori con apprendistato professionale o formazione equivalente	Fr. 3350.–	Fr. 3500.–

¹ FF 1998 4400-01, 2001 5822

² Salari minimi per l'anno 2003 valevole dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale rispettivamente dalla stagione estiva 2003

III Collaboratori con formazione

professionale superiore o particolare
responsabilità

Fr. 4090.- Fr. 4210.-

- a) Esame professionale giusta l'articolo 51 ss. LFP
- b) Apprendistato con 7 anni di esperienza settoriale (compreso il periodo di formazione)
- c) Quadri ai quali è regolarmente sottoposto almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale)
- d) Collaboratori con formazione o funzione di quadro equivalente.

IV Quadri ai quali é regolarmente sottoposto un numero di collaboratori giusta la lettera c) o esame professionale superiore secondo l'articolo 51 ss. LFPr

- a) – Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c) – funzione di quadro equivalente

Fr. 5140.- Fr. 5290.-

- b) – Esame professionale superiore giusta l'articolo 51 ss. LFPr – Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c) da almeno 5 anni – funzione di quadro o formazione equivalente

Fr. 6190.- Fr. 6380.-

- c) Numero di collaboratori sottoposti giusta le lettere a) e b):

Settore cucina	4
Settore servizio	6
Settore hall/réception	3
Settore economia domestica aziendale	6
Altri settori	3

- d) I salari giusta le lettere IV a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore.

³ Per i dipendenti non qualificati del settore servizio si può pattuire per l'anno 2002, per un periodo d'introduzione della durata massima di 6 mesi, un salario minimo inferiore del 10 % al massimo, per l'anno 2003 un salario minimo inferiore del 5 % al massimo rispetto alla cifra 1 categoria I, a condizione che l'accordo avvenga per iscritto sotto forma di contratto di lavoro individuale.

Se, in precedenza, il collaboratore non ha mai lavorato nell'industria alberghiera e della ristorazione e se non svolge alcun lavoro qualificato, il salario minimo

nell'anno 2002 può essere pattuito applicando una riduzione massima del 10 % per i primi 6 mesi, nell'anno 2003 una riduzione massima del 5 %.

Fino al compimento del 17° anno d'età, il salario minimo secondo cifra 1 categoria I può essere pattuito con una riduzione del 20 % al massimo.

Le riduzioni del salario minimo non sono cumulabili.

Art. 12 cpv. 1 Tredicesima mensilità

¹ Il collaboratore ha diritto ad una tredicesima mensilità così calcolata:

Anno 2002

25 % del salario mensile lordo a partire dal 7° mese di lavoro

50 % del salario mensile lordo a partire dal 2° anno di lavoro

100 % del salario mensile lordo a partire dal 3° anno di lavoro

Dal'anno 2003

50 % del salario mensile lordo a partire dal 7° mese di lavoro

75 % del salario mensile lordo a partire dal 2° anno di lavoro

100 % del salario mensile lordo a partire dal 3° anno di lavoro

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

12 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz